



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
*Medaglia d'oro al Valor Militare per Attività Partigiana*

---

# ***STATUTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO***

*(Legge 7 aprile 2014 n. 56)*

(Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 25 del 20/10/2015)

(Adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 12/11/2015)



## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
- Art. 1 (Principi generali)	4
- Art. 2 (Finalità)	4
- Art. 3 (Rapporti con i Comuni)	5
- Art. 4 (Territorio e Sede)	5
- Art. 5 (Stemma e Gonfalone)	6
<b>TITOLO II – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE</b>	<b>6</b>
- Art. 6 (Trasparenza e accesso agli atti)	6
- Art. 7 (Attività di comunicazione)	6
- Art. 8 (Cittadinanza digitale)	7
- Art. 9 (Partecipazione popolare)	7
- Art. 10 (Partecipazione ai procedimenti amministrativi)	8
<b>TITOLO III – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA</b>	<b>8</b>
- Art. 11 (Le Funzioni di Area Vasta)	8
- Art. 12 (Funzioni Fondamentali)	9
- Art. 13 (Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni o loro Unioni)	10
- Art. 14 (Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni)	10
<b>TITOLO IV – ORGANI DELLA PROVINCIA</b>	<b>11</b>
- Art. 15 (Organi della Provincia e obblighi di astensione)	11
- Art. 16 (Ruolo e attribuzioni del Presidente di Provincia)	11
- Art. 17 (Programma di governo di Area Vasta)	13
- Art. 18 (Atti del Presidente della Provincia)	13
- Art. 19 (Vicepresidente e Consiglieri delegati)	14
- Art. 20 (Dimissioni del Presidente della Provincia)	15
- Art. 21 (Rimozione, decadenza, sospensione e/o decesso del Presidente della Provincia)	15



- Art. 22 (Elezione, composizione e funzionamento del Consiglio Provinciale)	15
- Art. 23 (Autonomia del Consiglio provinciale)	16
- Art. 24 (Prima seduta del Consiglio Provinciale)	16
- Art. 25 (Competenze del Consiglio Provinciale)	16
- Art. 26 (Consiglieri Provinciali)	18
- Art. 27 (Diritti e doveri dei Consiglieri)	19
- Art. 28 (Nomine – designazioni)	19
- Art. 29 (Commissioni consiliari, Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo)	20
- Art. 30 (Convocazione del Consiglio Provinciale)	20
- Art. 31 (Sedute consiliari)	20
- Art. 32 (Iniziativa delle deliberazioni)	21
- Art. 33 (Assemblea dei Sindaci)	21

<b>TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>	<b>23</b>
---	-----------

- Art. 34 (Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici)	23
- Art. 35 (Incarichi dirigenziali di vertice)	23
- Art. 36 (Incarichi dirigenziali)	23
- Art. 37 (Funzione e responsabilità dirigenziali)	24

<b>TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO</b>	<b>25</b>
---	-----------

- Art. 38 (Autonomia finanziaria e gestione economico finanziaria)	25
- Art. 39 (Demanio e patrimonio)	25
- Art. 40 (Controllo interno)	26

<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>26</b>
---	-----------

- Art. 41 (Norma transitoria)	27
- Art. 42 (Modificazioni e abrogazione dello Statuto)	27
- Art. 43 (Adozione di regolamenti)	27
- Art. 44 (Entrata in vigore)	27



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi generali**

1. La Provincia di Ascoli Piceno è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e quale Ente territoriale di secondo livello rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo, secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

2. La Provincia di Ascoli Piceno riconosce nella Carta Costituzionale, espressione dei valori della Resistenza, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nella Carta Europea delle Autonomie Locali le fonti giuridiche primarie della propria autonomia istituzionale. Ispira la propria azione ai valori di solidarietà, di giustizia sociale, di equità; concorre all'affermazione della pace e della libertà finalizzando la sua iniziativa alla promozione e all'attuazione dei principi costituzionali.

3. La Provincia di Ascoli Piceno è insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana; riconosce il valore storico della Resistenza e valorizza le iniziative concernenti la riproposizione storica di tale periodo.

4. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

### **Art. 2 Finalità**

1. La Provincia quale ente con funzioni di area vasta persegue i fini determinati dalla legge ed ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di sussidiarietà, imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione, al fine di :

- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio;
- c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- d) perseguire, nell'ambito delle funzioni esercitate, il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività



sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

- e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
- f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna e delle aree interne;
- g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
- i) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene comune essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo alla risorsa.

### **Art. 3**

#### **Rapporti con i comuni**

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.
2. La Provincia favorisce e sviluppa i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri enti locali, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi ed opere nell'interesse della comunità.
3. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la realizzazione di sinergie gestionali, secondo le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 4**

#### **Territorio e sede**

1. La Provincia ha sede legale in Ascoli Piceno presso il Palazzo San Filippo in Piazza Simonetti,36.
2. Il territorio della Provincia di Ascoli Piceno, confina con i territori delle Province di Teramo, Rieti, Perugia, Fermo, Macerata e con il Mar Adriatico e comprende i territori dei Comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta.
3. Il Consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.



## **Art. 5 Stemma e gonfalone**

1. La Provincia ha un proprio gonfalone ed uno stemma. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono quelle stabilite dal Regio Decreto 7 aprile 1942.
2. L'utilizzo di essi è disciplinato da apposito regolamento.
3. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica Italiana e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

## **TITOLO II TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE**

### **Art. 6 Trasparenza e accesso agli atti**

1. La Provincia, attraverso il sito internet istituzionale [www.provincia.ap.it](http://www.provincia.ap.it), assicura la trasparenza e la conoscibilità dei documenti, delle informazioni e dei dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente o di cui venga comunque disposta la pubblicazione.
2. Ai fini della piena accessibilità ai documenti, alle informazioni e ai dati pubblicati, nella home page del sito internet della Provincia è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".
3. Tutti gli atti assunti dagli organi di governo della Provincia e tutte le determinazioni dirigenziali sono pubblicati, a cura dei Dirigenti, secondo le rispettive competenze, nella sezione "Albo pretorio on line" del sito internet della Provincia.
4. La Provincia garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, quale diritto di chiunque di richiedere, con le modalità previste dalla normativa vigente e nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
5. La Provincia garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, ai soggetti interessati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ai sensi della L. n. 241/1990.

### **Art. 7 Attività di comunicazione**

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni, garantendo, nel rispetto della legislazione vigente e degli obblighi di



pubblicazione, la completa disponibilità sul suo sito istituzionale delle informazioni sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei Comuni singoli e associati.

### **Art. 8 Cittadinanza digitale**

1. La Provincia concorre a promuovere lo sviluppo di iniziative finalizzate a garantire a tutti i cittadini e i comuni della provincia eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate, per rimuovere ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale.

2. I dati prodotti dalla Provincia sono resi disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).

3. La Provincia utilizza prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source) e supporta i Comuni del territorio nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promuovendo l'elaborazione e lo sviluppo delle forme di democrazia digitale.

### **Art. 9 Partecipazione popolare**

1. La partecipazione popolare si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.

2. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.

3. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia.

4. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità provinciale, secondo le modalità previste dal regolamento.

5. La Provincia consulta le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.



6. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

#### **Art. 10**

### **Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dal presente Statuto e dal Regolamento che disciplina il procedimento amministrativo.

2. Il Regolamento individua in particolare, per ciascun tipo di procedimento:

- a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
- b) l'unità organizzativa responsabile;
- c) gli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

### **TITOLO III**

## **RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA**

#### **Art. 11**

### **Le funzioni di Area Vasta**

1. La Provincia quale ente con funzioni di area vasta esercita le funzioni fondamentali attribuite dalla legge, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore.

2. La Provincia esercita altresì le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, secondo le rispettive competenze, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.

3. Nell'esercizio delle funzioni di area vasta la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

4. La Provincia promuove un confronto costante con la Regione e con i Comuni relativamente alle funzioni spettanti ai singoli livelli di governo locale; può promuovere, altresì, iniziative d'intesa con i Comuni e le Province confinanti, aventi affinità territoriali e socio-economiche ed appartenenti a Regioni limitrofe.

5. La Provincia promuove, d'intesa con i Comuni del territorio, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.





6. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

7. La Provincia promuove il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato e favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica.

8. La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario, a livello di area vasta, dei servizi di rilevanza economica.

## **Art. 12** **Funzioni fondamentali**

1. La Provincia esercita le funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano Territoriale di Coordinamento che comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità provinciale, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali provinciali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi.

Il Piano Territoriale Generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano Territoriale fissa vincoli ed obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni.

2. La Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.

3. La Provincia è proprietaria e gestisce la rete della viabilità provinciale, con compiti di costruzione, manutenzione e gestione delle strade provinciali e di regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti; svolge altresì, in coerenza con la programmazione regionale, funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

4. La Provincia promuove la qualità del sistema integrato educativo scolastico, quale fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di programmazione delle reti scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e di gestione dell'edilizia scolastica.

5. La Provincia promuove le pari opportunità sul territorio provinciale ed esercita il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

6. La Provincia esercita funzioni di assistenza tecnico-amministrativa a favore degli enti locali, singoli e associati, del suo territorio, prevalentemente nei seguenti ambiti di attività:

a) assistenza tecnico-amministrativa e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane;



- b) assistenza tecnico-amministrativa e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza;
- c) assistenza tecnico-amministrativa e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici.

7. La Provincia esercita le sue funzioni di governo di area vasta anche attraverso una costante raccolta ed elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.

### **Art. 13**

#### **Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni o le loro Unioni**

1. La Provincia può esercitare d'intesa con i Comuni o le Unioni di Comuni le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Provincia, previa convenzione, può svolgere nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.
3. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni tra gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi relativi ai progetti europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.
4. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e dei servizi, secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
5. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo a livello territoriale delle relative attività di competenza degli enti locali.

### **Art. 14**

#### **Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni**

1. La Provincia, in base al principio di reciprocità, può stipulare accordi, intese, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio provinciale e le loro Unioni, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e gli altri atti previsti dal comma precedente sono approvati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia, sentita l'Assemblea dei Sindaci.



## **TITOLO IV ORGANI DELLA PROVINCIA**

### **Art. 15**

#### **Organi della Provincia e obblighi di astensione**

1. Sono organi della Provincia il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio provinciale e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Qualora l'obbligo di astensione interessi il Presidente, gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.
4. Gli organi di cui al comma 1 si riuniscono, di norma, presso la sede della Provincia.

### **Art. 16**

#### **Ruolo e attribuzioni del Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge ed assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale, contestualmente alla data di insediamento.
2. Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni.
3. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
4. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati.
5. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
6. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:



- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati, per lo svolgimento in modo coordinato o associato di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia o dei Comuni.
- g) esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario Generale, assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- i) indice i referendum provinciali;
- j) presenta al Consiglio Provinciale il programma di governo di area vasta recante le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato;
- k) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale;
- l) sottoscrive la relazione di inizio e di fine mandato nei termini stabiliti dalla legge;
- m) adotta ogni atto che non sia di espressa competenza di altri organi.

7. Il Presidente della Provincia vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese e presenta annualmente al Consiglio una relazione sul loro andamento.



8. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite, di norma, al Presidente della Provincia.

9. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

10. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

### **Art. 17**

#### **Programma di governo di Area Vasta**

1. Il Programma di governo di Area Vasta è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

2. Il Programma di Governo di Area Vasta viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale, entro 90 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

3. Il Consiglio provinciale prende atto del Programma di Governo di Area Vasta e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto, anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

4. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta al neo eletto Consiglio, il proprio Programma di Governo di Area Vasta aggiornato, per la sua presa d'atto, entro 90 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

### **Art. 18**

#### **Atti del Presidente della Provincia**

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.

2. Il decreto, quale provvedimento finale del procedimento, è adottato sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal Dirigente competente o dal responsabile del procedimento individuato ai sensi della L. n. 241/1990.

3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo politico o amministrativo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e ai riflessi diretti o indiretti sulla



situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. I pareri sono inseriti nel decreto, quale parte integrante e sostanziale.

4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

5. Se la proposta è ad iniziativa del Presidente, il responsabile del procedimento ne dà atto nella relazione istruttoria; analogamente, ove il decreto abbia la natura di atto di alta amministrazione, il responsabile del procedimento dà atto nel documento istruttorio di aver sentito il Presidente ovvero di aver adottato la proposta su iniziativa del Presidente.

6. All'adozione del decreto presidenziale partecipa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

7. Il decreto del Presidente viene pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

8. Il Presidente può dichiarare il decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 19**

#### **Vicepresidente e Consiglieri delegati**

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente scelto tra i Consiglieri provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente, sia impedito o debba astenersi e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia può attribuire deleghe, anche temporanee, al Vicepresidente e ai Consiglieri provinciali, definendo l'ambito delle deleghe conferite per materie o gruppi di materie. Del conferimento delle deleghe viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

4. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia e seguendo le fasi di proposizione degli atti e dei provvedimenti.

5. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle rispettive materie oggetto di delega.

6. Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati, secondo le rispettive materie oggetto di delega, relazionano al Presidente sulle proposte di decreto e di atto del Consiglio provinciale, formulate dai Dirigenti.

7. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.



8. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano con cadenza periodica in apposite riunioni non pubbliche alle quali, su richiesta del Presidente, partecipano il Segretario Generale e i Dirigenti dei Servizi interessati.

#### **Art. 20**

#### **Dimissioni del Presidente della Provincia**

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

#### **Art. 21**

#### **Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia**

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

#### **Art. 22**

#### **Elezione, composizione e funzionamento del Consiglio provinciale**

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

3. Il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della provincia e dura in carica due anni.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

5. Il funzionamento del Consiglio si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la certezza e la trasparenza delle relative attività.

6. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.



### **Art. 23**

#### **Autonomia del Consiglio provinciale**

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità per la fornitura di attrezzature, servizi, strutture e mezzi finanziari per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

### **Art. 24**

#### **Prima seduta del Consiglio Provinciale**

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi, provvedendo alle relative sostituzioni; in caso di elezioni contestuali, nella prima seduta del Consiglio il Presidente eletto presta giuramento
3. I Consiglieri provinciali, entro 60 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

### **Art. 25**

#### **Competenze del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:
  - a) approvare lo Statuto dell'Ente o le relative modifiche, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
  - b) approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto;





- c) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
  - d) approvare gli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
  - e) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
  - f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
  - g) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
  - h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
  - i) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
  - j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
  - k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
  - l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.
4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
  - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
  - mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;



- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

## **Art. 26 Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia quale Presidente del Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre (3) sedute consecutive decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.



4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica provinciale, sono regolate dalla legge.

#### **Art. 27**

#### **Diritti e doveri dei Consiglieri provinciali**

1. Ai Consiglieri provinciali si applicano le norme relative allo status degli amministratori locali contenute nel T.U. degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i

2. Le prerogative, la posizione giuridica e i poteri di iniziativa sono disciplinati nel regolamento del Consiglio approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

3. I Consiglieri provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle relative norme regolamentari, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo, che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
- c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
- d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

#### **Art. 28**

#### **Nomine e designazioni**

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio, sulla attività compiuta, nelle modalità previste nel regolamento.



4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

#### **Art. 29**

#### **Commissioni consiliari, Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

1. Il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni di carattere permanente o per scopi specifici, costituite nel proprio seno, a maggioranza assoluta, con criterio proporzionale anche attraverso il voto plurimo, garantendo la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari.

2. La natura, il numero, la composizione, le materie di competenza e le norme di funzionamento delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento.

3. Il Regolamento del Consiglio provinciale disciplina il funzionamento dei Gruppi consiliari, formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

4. I Consiglieri che non intendano far parte dei Gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.

5. Il Regolamento del Consiglio provinciale disciplina il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo quale organismo consultivo del Presidente della Provincia. La Conferenza dei Capigruppo concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

#### **Art. 30**

#### **Convocazione del Consiglio provinciale**

1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.

2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

#### **Art. 31**

#### **Sedute consiliari**

1. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Presidente della Provincia, per particolari ed eccezionali esigenze, può convocare il Consiglio in luogo di riunione diverso dalla sede della Provincia all'interno del territorio provinciale.



2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

4. La seduta di prima convocazione è valida con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso dal computo il Presidente della Provincia. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno quattro (4) consiglieri escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

### **Art. 32** **Iniziativa delle deliberazioni**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) a ciascun consigliere provinciale;
- c) all'Assemblea dei Sindaci;
- d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;
- e) a 2.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio provinciale.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

### **Art. 33** **Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci in carica dei Comuni della provincia, o loro delegati. Per i Comuni commissariati fa parte dell'Assemblea il Commissario.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.

3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio provinciale, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.



4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante sulle proposte di deliberazione consiliare di approvazione dei bilanci dell'Ente, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
6. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.
7. In caso di parere richiesto e non reso in conseguenza di due sedute andate deserte, il Consiglio provinciale può adottare le decisioni prescindendo dal parere dell'Assemblea dei Sindaci.
8. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
9. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.
10. Salvo che non sia espressamente previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.
11. In sede di prima convocazione la seduta è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente nella provincia. In seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla data di prima convocazione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
12. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti. Il diritto di voto è riservato ai soli componenti l'Assemblea.
13. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
14. Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per il Consiglio Provinciale.



## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### **Art. 34**

#### **Criteria generali in materia di organizzazione degli uffici**

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dal Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi fissati dal Consiglio provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

### **Art. 35**

#### **Incarichi dirigenziali di vertice**

1. Il Presidente nomina il Segretario generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo che non sia stato nominato il direttore generale, e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale le funzioni dello stesso sono svolte temporaneamente da un Dirigente incaricato dal Presidente delle funzioni di Vice Segretario.

### **Art. 36**

#### **Incarichi dirigenziali**

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano, nella forma di determinazione dirigenziale, i provvedimenti di propria competenza, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e sono direttamente responsabili, in via esclusiva e in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il regolamento disciplina i casi in cui il direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
4. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, anche mediante contratto a tempo determinato, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, con le modalità previste dal TU degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.



5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i limiti ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

6. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Segretario Generale.

7. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

### **Art. 37**

#### **Funzione e responsabilità dirigenziali**

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso il sistema di valutazione previa contestazione, al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.

4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e di contratto collettivo, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.

5. La mancata adozione o realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o il mancato assolvimento degli obblighi funzionali alla trasparenza dei sistemi di misurazione e valorizzazione, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato.

5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

6. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Tutte le misure di responsabilità dirigenziale sono applicate nel rispetto delle garanzie procedurali, secondo il principio del giusto procedimento.





## **TITOLO VI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO**

### **Art. 38 Autonomia finanziaria e gestione economico-finanziaria**

1. La Provincia ispira la propria gestione al principio della programmazione.
2. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto dello Statuto del contribuente.
3. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia, la composizione, le funzioni e le responsabilità dell'organo di revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità provinciale. Il Regolamento di contabilità, nel definire le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria, può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché compiti di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
3. La Provincia dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
4. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, la Provincia persegue l'obiettivo complessivo dell'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

### **Art. 39 Demanio e patrimonio**

1. I beni di proprietà della Provincia sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni della Provincia si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni provinciali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere e tenere aggiornato, a cura del Dirigente competente, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.



## **Art. 40**

### **Controllo interno**

1. La Provincia nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema dei controlli interni, disciplinato da apposito regolamento, è attuato nel rispetto del principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ed è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, D.Lgs 267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Il controllo interno è funzionale all'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione, adottato ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. La Provincia può promuovere l'istituzione di un Ufficio Unico tra Enti locali del territorio per l'effettuazione dei controlli interni di rispettiva competenza. La convenzione tra gli Enti ne regola le modalità di funzionamento.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 41**

##### **Norma transitoria**

1. Al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'Ente, trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non incompatibili con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, per quanto non disciplinato dalla legge stessa e dal presente Statuto.



**Art. 42**  
**Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Le proposte di modificazione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e adottate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima approvazione.

**Art. 43**  
**Adozione dei regolamenti**

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti provinciali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

**Art. 44**  
**Entrata in vigore**

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, all'albo pretorio on line nel sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è inoltre trasmesso alla Regione Marche al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ed inviato al Governo centrale per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il Segretario Generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.